

Firmato da:
Alfredo Vitale
Motivo:

ORIGINALE

Data: 18/05/2017 13:01:52

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-Roma-

Ricorso

nell'interesse di **Assotelecomunicazioni – ASSTEL** (C.F. 97290240585), associazione con sede in Roma, Via Barberini, n. 11, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ing. Dina Ravera (di seguito "Asstel" o la "Associazione") e di **Eolo S.p.A.** (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 0287230126), con sede legale in Via San Bernardo 12, 21052, Busto Arsizio (VA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luca Spada, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gilberto Nava (C.F. NVA GBR 65A03 F205M; PEC: gilberto.nava@cert.ordineavvocatimilano.it) Francesco Scanzano (C.F. SCNFNC60C05F839M; PEC: francesco.scanzano@legal.chiomenti.net) e Alfredo Vitale (C.F. VTLLRD77S25H501W; PEC: alfredo.vitale@legal.chiomenti.net) ed elettivamente domiciliate presso il loro studio (Chiomenti) in Roma, Via Ventiquattro Maggio, n. 43, giusta procura in calce al presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 104/2010, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati e al seguente n. di fax: 06 46622600.

-Ricorrenti-

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("Agcom" o la "Autorità"), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-Resistente-

e nei confronti di

U.DI.CON. – Unione per la difesa dei consumatori, con sede in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 83/B, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-Controinteressata-

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari

- della delibera n. 121/17/CONS, adottata dall'Agcom in data 15 marzo 2017 e pubblicata sul sito istituzionale della medesima Autorità il 24 marzo 2017, avente ad oggetto "*modifiche alla delibera n.252/16/CONS recante "misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica"*" e del relativo Allegato A (**doc. 1 e 2**), nei limiti di quanto dedotto nel presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusa, ove occorrer possa, la delibera n. 462/16/CONS e i relativi allegati (**doc. 3**).

* * * *

FATTO

I. PREMESSA

I.1. Asstel è l'associazione nazionale di categoria della filiera delle telecomunicazioni, aderente a Confindustria. Essa rappresenta circa 50 imprese, tra cui i principali fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile, nonché di servizi di connettività in Italia. Asstel ha tra i propri fini statutari quello di tutelare gli interessi, individuali e collettivi, delle imprese associate e di rappresentare le stesse nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, in tutte le sedi, ivi incluse quelle amministrative e

giurisdizionali (**doc. 4**).

L'Associazione, dunque, quale ente esponentiale della categoria, è legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi degli operatori associati, lesi dagli indebiti (e illegittimi) vincoli regolamentari imposti da Agcom con l'adozione della delibera n. 121/17/CONS (la "**Delibera**").

Si aggiunga, inoltre, che Asstel si è fatta portatrice degli interessi di categoria già in sede procedimentale nel corso della consultazione pubblica, avviata dall'Autorità con delibera n. 462/16/CONS, che ha condotto all'adozione dei provvedimenti qui impugnati.

I.2. Eolo S.p.A. ("**Eolo**" o la "**Società**") è una società operante nel settore delle telecomunicazioni in virtù delle autorizzazioni generali rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ("**MISE**") ai sensi dell'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ("**CCE**"), attiva principalmente nella fornitura di servizi di connessione Internet a banda larga e ultralarga con tecnologia *wireless*. Eolo fornisce i propri servizi di connettività a oltre 220.000 clienti, sia *consumer* che *business* e grazie ad una rete di circa 1.800 siti/antenne di trasmissione (c.d. stazione radio base), è in grado di offrire livelli di copertura che raggiungono in molte regioni soglie superiori al 90% della popolazione. Eolo è associata ad Asstel.

II. LA DELIBERA N. 121/17/CONS

II.1 In data 21 dicembre 2016, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la delibera n. 462/16/CONS, con la quale ha avviato una consultazione pubblica in merito ad alcune proposte di modifica della delibera n. 252/16/CONS recante "*misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica*" (**doc. 5**).

Agcom ha prospettato l'intenzione di inserire un nuovo comma all'art. 3 della delibera n. 252/16/CONS, mediante il quale imporre agli operatori di telefonia, sia fissa che mobile, specifici limiti temporali dei cicli di fatturazione. In particolare – per quanto interessa ai presenti fini – la delibera sottoposta a consultazione prevedeva l'imposizione di una cadenza di fatturazione: (i) per la telefonia fissa, almeno su base mensile; (ii) per la telefonia mobile, non inferiore a quattro settimane; (iii) per le offerte convergenti (ossia comprensive di servizi telefonici sia fissi che mobili), pari a quella relativa alla telefonia fissa.

Tale proposta di intervento è stata giustificata sulla base di una presunta necessità di “*armonizzare*” i cicli di fatturazione per consentire la facile comparabilità delle offerte commerciali da parte degli utenti.

Tuttavia - senza voler anticipare quanto di seguito esposto – la stessa delibera n. 462/16/CONS già lasciava trasparire la reale finalità perseguita dall'Autorità, ossia: utilizzare il pretesto della trasparenza e comparabilità delle offerte per limitare il diritto degli operatori di determinare liberamente le modalità di offerta previste nei contratti con i propri utenti finali.

I ripetuti riferimenti a una presunta variazione dei prezzi – in ogni caso risultante dalle ordinarie dinamiche concorrenziali dei mercati di telefonia, che la stessa Agcom definisce “*mercati competitivi caratterizzati da un'altissima velocità evolutiva*” (allegato B alla delibera n. 462/16/CONS) – infatti, palesano l'intento dirigista dell'Autorità, volto a limitare la libertà degli operatori di determinare liberamente le condizioni economiche delle proprie offerte commerciali e in ultima istanza la stessa concorrenza nel mercato.

II.2 Alla consultazione pubblica hanno preso parte i principali operatori di

settore, che in modo sostanzialmente univoco, ciascuno secondo le specifiche strategie commerciali, hanno espresso una posizione fortemente negativa nei confronti delle proposte limitazioni temporali dei cicli di fatturazione.

Come anticipato, Asstel è intervenuta in sede procedimentale inviando le proprie osservazioni scritte (**doc. 6**) e partecipando all'audizione del 3 febbraio 2017 (come risulta da verbale qui allegato – **doc. 7**). In entrambe le sedi, l'Associazione ha manifestato e motivato la propria contrarietà nei confronti della soluzione regolamentare prospettata in quanto, *inter alia*: sfornita di qualsiasi fondamento normativo; indebitamente lesiva dello *ius variandi* degli operatori; sproporzionata e limitativa della concorrenza tra gli operatori.

II.3 A dispetto delle unanimi critiche emerse nella fase di consultazione, in data 24 marzo 2017, l'Agcom ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Delibera, qui impugnata.

Per quanto interessa ai presenti fini, l'art. 1, comma 1 della Delibera ha inserito un nuovo comma 10 all'art. 3 del regolamento n. 252/16/CONS, che ora prevede: *“Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima”*.

In altre parole, la Delibera ha confermato *in toto* – salvo minime modifiche – la scelta regolamentare sottoposta a consultazione, imponendo agli operatori cicli di rinnovo/fatturazione:

- i. per la telefonia fissa, su base mensile o suoi multipli (precludendo

quindi la possibilità di proporre agli utenti offerte a 28 giorni, così come avviene per i servizi di comunicazione mobile);

- ii. per la telefonia mobile, non inferiori a 28 giorni (precludendo quindi il diritto degli operatori di proporre offerte settimanali o anche giornaliere);
- iii. su base mensile o suoi multipli nel caso di offerte convergenti.

Il provvedimento impugnato, inoltre, ha previsto (art. 2, comma 3) l'obbligo degli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni, "*adottando tutte le misure tecniche e giuridiche*" necessarie, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della Delibera.

In tal modo, l'Autorità, omettendo di tenere in alcuna considerazione le difficoltà tecniche ed organizzative connesse ad una variazione dei cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte e delle connesse tempistiche minime, ha imposto agli operatori di cessare entro un termine estremamente ristretto pratiche commerciali in essere da più di due anni; e ciò nonostante, l'Autorità non avesse mai sollevato - almeno sino all'avvio della consultazione pubblica a fine 2016 - alcun rilievo avverso la scelta operata dalla quasi totalità degli operatori di telefonia, sia fissa che mobile, di adottare un parametro temporale di riferimento diverso da quello mensile.

Sul punto l'operato di Agcom merita certamente di essere censurato. Ed invero, rimanendo del tutto inerte, nonostante le principali imprese del settore avessero cominciato a commercializzare servizi di telefonia mobile con cicli di fatturazione/rinnovo a 28 giorni (quali a titolo esemplificativo: (i) Wind a partire dal marzo 2015; e (ii) TIM, a partire dal maggio 2015) e servizi rinnovabili su base settimanale (si pensi ad esempio a H3G che ha avviato offerte commerciali simili sin dal 2014), Agcom ha ingenerato in

tutti gli operatori di telefonia la legittima convinzione che nulla ostasse – come in realtà non osta – alla possibilità di adottare un parametro temporale di riferimento diverso dal mese.

A ciò si aggiunga che tale inerzia è stata mantenuta per un considerevole lasso di tempo (almeno 7 mesi) anche dopo l'avvio della commercializzazione dei servizi di telefonia fissa con cadenza di fatturazione/rinnovo delle offerte a 28 giorni da parte di Vodafone. Sicché, legittimamente gli operatori hanno fatto affidamento sul silenzio dell'Autorità e individuato le proprie strategie commerciali sul presupposto della piena facoltà di individuare liberamente i cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte sulla base delle esigenze manifestate dalla domanda degli utenti.

II.4 Alla luce di quanto sopra, nella parte in cui introduce restrizioni alla facoltà degli operatori di determinare liberamente la durata dei cicli di rinnovo delle offerte e di fatturazione, la Delibera è manifestamente illegittima per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 259/2003; DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 259/2003 E DELL'ART. 8 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE; NONCHÉ DELL'ART. 2, COMMA 12, LETT. H) ED L) DELLA LEGGE N. 481/1995. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 COST. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI GOLD PLATING.

I.1 La Delibera è, innanzitutto, illegittima *in parte qua*, in quanto adottata dall'Autorità in assenza di una qualsiasi norma legislativa (nazionale e/o comunitaria) attributiva di un simile potere.

I.2 Come anticipato in punto di fatto, Agcom ritiene (erroneamente) che un simile intervento sia giustificato e trovi fondamento nell'esigenza di assicurare un'adeguata informativa agli utenti e di consentire a questi ultimi una facile comparazione delle condizioni economiche di tali offerte.

Nell'Allegato A della Delibera (doc. 2) – contenente la sintesi della consultazione pubblica – l'Autorità individua la base normativa del proprio potere, richiamando apoditticamente e in maniera del tutto disorganica, diverse disposizioni che sono o del tutto inconferenti o, lungi dal conferire il potere esercitato, si limitano a riconoscere la facoltà della stessa di imporre obblighi informativi a carico degli operatori.

In particolare, il citato allegato fa riferimento: all'art. 71 del D. Lgs., 1 agosto 2003, n. 259 (il “Codice”) (la cui rubrica “*trasparenza e pubblicazione delle informazioni*” già manifesta l'erroneità della posizione di Agcom); all'art. 13, commi 4, lett. a) e 6, lett. b) e d) del Codice (che si limitano a definire gli obiettivi generali ai quali l'azione amministrativa è finalizzata nella materia delle comunicazioni elettroniche); e alle analoghe norme contenute nella direttiva 2002/21/CE (peraltro erroneamente citata da Agcom nel documento di sintesi) di cui il Codice è atto di recepimento nazionale.

Secondo l'(illegittima) impostazione avallata dalla Delibera, da una lettura congiunta di tali eterogenee disposizioni sarebbe possibile desumere l'esistenza in capo all'Autorità di un illimitato e generalizzato potere regolamentare che legittimerebbe qualsiasi intervento pubblico, purché finalizzato a tutelare gli interessi degli utenti a ricevere un'informativa trasparente e completa sulle condizioni delle offerte telefoniche: intervento che potrebbe spingersi sino al punto di comprimere la libertà di iniziativa

economica degli operatori – limitando la loro facoltà di determinare le condizioni delle offerte commerciali – e, in ultima istanza, la libera concorrenza nel mercato.

Sostanzialmente un tentativo di riedizione dei poteri dirigitisti sulle tariffe del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria SIP, però applicato in un ecosistema da molti anni dichiaratamente concorrenziale!

I.3 Tale interpretazione del quadro normativo vigente è destituita di qualsiasi fondamento.

Ed invero, premesso che l'incapacità di Agcom di individuare una specifica norma che in maniera chiara le attribuisca il potere di imporre restrizioni ai cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte o - più in generale - di predeterminare il contenuto dei contratti di utenza, già di per sé manifesta il denunciato difetto assoluto di attribuzione, una piana lettura delle norme richiamate nel citato Allegato A alla Delibera dimostra l'inesistenza di un siffatto potere.

I.4 Contrariamente a quanto sostenuto da Agcom, l'art. 71 del Codice si limita a conferire all'Autorità la funzione di assicurare che le imprese di comunicazioni elettroniche forniscano agli utenti informazioni chiare e veritiere e a tal fine riconosce in capo alla stessa il potere di imporre prescrizioni quanto alla forma con cui tali informazioni devono essere rese.

Il primo comma di tale disposizione, infatti, prevede che: *“L'Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la*

risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate".

In senso analogo, i successivi commi dell'art. 71 del Codice stabiliscono che l'Autorità "promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive [...]" (art. 71, comma 2) e "può imporre alle imprese" di fornire agli utenti determinate tipologie di informazioni (quali *inter alia* le informazioni "sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie"; sulle "modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante" et similia) (art. 71, comma 2-ter).

Di contro, in nessun passaggio della richiamata disposizione è dato rinvenire alcun elemento che consenta di avallare un'interpretazione che giustifichi il riconoscimento ad Agcom della facoltà di prescrivere oneri ulteriori e diversi rispetto ai meri obblighi di informativa e pubblicazione.

I.5 Un simile elemento non è ugualmente rinvenibile nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, richiamate da Agcom per legittimare una lettura "estensiva" del citato art. 71 (in realtà per stravolgerne il significato).

I menzionati commi dell'art. 13 nulla dicono in merito al presunto potere dell'Autorità di intervenire autoritativamente sul contenuto negoziale dei contratti di utenza (e in particolare sulla durata dei cicli di fatturazione e

rinnovo delle offerte). Essi, infatti, si limitano a stabilire le finalità che nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità deve perseguire, ossia: promuovere la concorrenza assicurando che “*gli utenti [...] ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità*” (comma 4, lett. a); promuovere gli interessi dei cittadini “*garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori [...]*”(comma 6, lett. b) e “promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico” (comma 6, lett. d). Tuttavia, dette norme non definiscono in alcun modo limiti e modalità attraverso i quali l'agere amministrativo deve esplicarsi nel perseguimento di tali finalità.

Sicché, contrariamente a quanto ritenuto da Agcom, il tenore letterale di tali disposizioni non consente di interpretare le stesse quali norme (“in bianco”) attributive di un potere regolamentare illimitato. Esse, quali norme di principio, devono essere necessariamente lette alla luce delle disposizioni di dettaglio contenute nello stesso Codice e che individuano i poteri dell'Autorità e i presupposti e le condizioni per il loro esercizio: disposizioni che, come visto, legittimano soltanto l'imposizione a carico delle imprese di comunicazione elettronica di oneri informativi a tutela degli utenti.

Sicché, si deve ritenere che Agcom è priva del potere di imporre agli operatori vincoli sulla durata dei cicli di fatturazione e rinnovo delle offerte commerciali degli operatori telefonici, mediante l'adozione di un regolamento.

I.6 Ciò è vero, *a fortiori*, se si considera che nella presente fattispecie

l'intervento regolamentare dell'Autorità incide in maniera diretta e immediata sulla libertà di iniziativa economica degli operatori (ed utenti) e, in particolare, sulla loro autonomia contrattuale.

Le restrizioni di cui alla Delibera, infatti, limitando la possibilità di determinare liberamente le modalità di fatturazione/rinnovo dei servizi telefonici secondo le dinamiche concorrenziali di mercato, finiscono per comprimere una sfera d'autonomia riconosciuta ai privati direttamente dalla art. 41 Cost. e tutelata attraverso la previsione della riserva di legge.

Sicché, l'imposizione dei contestati vincoli avrebbe richiesto – e richiede – l'esistenza di una norma espressa attributiva del relativo potere d'azione in capo all'Autorità: norma che, tuttavia, non è contemplata nell'ordinamento.

La Delibera è, dunque, priva di qualsiasi base giuridica con conseguente illegittimità della stessa per difetto assoluto di attribuzione, prima ancora che per palese violazione di legge.

I.7 Fermo quanto sopra, che di per sé legittima la declaratoria di nullità della Delibera *in parte qua*, si ritiene comunque utile sottolineare che la carenza (in astratto) in capo all'Autorità del potere di determinare il contenuto dei contratti di utenza, lungi dal rappresentare un *vulnus* alla tutela degli utenti, costituisce diretta espressione di una (consapevole) scelta di politica legislativa operata sia a livello nazionale che europeo.

A differenza di molti altri settori relativi a servizi di interesse economico generale, il settore delle comunicazioni elettroniche presenta una marcata connotazione concorrenziale ed è caratterizzato da una costante evoluzione tecnologica, che rendono le dinamiche di mercato particolarmente fluide.

Tali intrinseche peculiarità hanno indotto il Legislatore (europeo e nazionale) ad adottare un approccio regolatorio meno rigoroso rispetto a

quanto fatto in relazione ad altri SIEG e a lasciare ampio spazio al mercato per la definizione dei rapporti tra operatori e utenti.

In altre parole, il Legislatore ha individuato nella concorrenza l'unico fattore veramente in grado di consentire al consumatore di ottenere benefici in termini di qualità e prezzi dei servizi di comunicazioni elettroniche e ha rimesso al libero mercato il compito di individuare il corretto equilibrio nei rapporti tra fornitori e utenti. L'intervento regolatorio assume in tale contesto normativo una funzione ancillare e sussidiaria, che trova giustificazione solo in presenza di un fallimento del mercato.

Si tratta di una scelta che è stata positivizzata nell'art. 1, comma 1 della direttiva 2002/22/CE, ove si afferma: *“Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato”*.

Tale politica legislativa trova piena conferma se si esaminano le disposizioni di dettaglio che regolano i rapporti tra operatori e utenti, tutelando i diritti di questi ultimi.

Dal quadro normativo delineato dalla Direttiva 2002/22/CE (Capo IV *“interessi e diritti degli utenti”*) e dal Codice (artt. 70 – 81), si evince chiaramente che il Legislatore ha inteso tutelare gli utenti – quali parti deboli del rapporto contrattuale con i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – non mediante la sostituzione della regolazione (ossia mediante l'imposizione di misure di stampo finalistico o comunque imperativo) alle dinamiche di mercato –in particolare per quanto concerne i prezzi dei servizi –, ma attraverso la riduzione “a monte” (i) delle

asimmetrie informative e (ii) dello squilibrio negoziale tra i contraenti. La regolazione dei rapporti di utenza è stata limitata alla correzione degli squilibri di partenza – per ristabilire (o per creare) il contraddittorio paritario tra i soggetti del mercato – per poi lasciare uno spazio significativo all'autonomia negoziale delle parti.

Ed invero, se si esaminano gli artt. 70 - 72 del Codice unitamente all'art. 1 del D.L. n. 7/2007 (c.d. Decreto Bersani), è evidente che il riequilibrio delle posizioni contrattuali tra imprese e utenti è realizzato attraverso: (i) da un lato, la definizione (in via legislativa) del contenuto minimo dei contratti di utenza e l'imposizione di rigorosi oneri informativi e di pubblicità a carico degli operatori; (ii) dall'altro, l'attribuzione di un generalizzato diritto potestativo degli utenti di recedere dai contratti e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali, ritardi o spese ingiustificati.

In tale sistema, nessuno spazio di intervento è lasciato all'Autorità sul piano della determinazione del contenuto negoziale (soprattutto in relazione alle condizioni economiche) degli accordi tra utenti e operatori. La piena tutela dei primi è, infatti, già garantita dalla congiunta operatività degli obblighi informativi e del diritto di recesso, nonché dalle dinamiche concorrenziali del settore delle comunicazioni elettroniche, senza che si renda necessario alcun ulteriore intervento regolamentare da parte di Agcom. È, quindi, evidente che nella presente fattispecie l'introduzione dei (censurati) vincoli di durata ai cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte di telefonia non può trovare alcun fondamento giuridico nel Codice, essendo tale interferenza con l'autonomia contrattuale di operatori e utenti in palese contrasto con la stessa *ratio* sottesa al quadro normativo vigente.

Né si può ritenere che l'introduzione dei (censurati) vincoli di durata possa

essere giustificato da un (insussistente) fallimento di mercato.

Ed invero, in base alla vigente normativa europea e nazionale, tutti i mercati *retail* relativi ai servizi di telefonia sono stati qualificati come mercati pienamente concorrenziali, ove le ordinarie dinamiche competitive sono *ex se* idonee a garantire il pieno esplicarsi della libera concorrenza e un equilibrio sostenibile tra domanda e offerta. Il carattere concorrenziale dei mercati in parola è stato riconosciuto con riferimento a tutti gli operatori del settore: ivi inclusi gli operatori dotati di un significativo potere di mercato, la cui soggezione ad obblighi regolamentari nell'ambito dei mercati *wholesale* ("a monte") è stata ritenuta sufficiente a prevenire eventuali effetti distorsivi nei mercati "a valle".

A seguito di un lungo processo di liberalizzazione del settore dei servizi di comunicazioni elettroniche, dunque, si è giunti ad uno stadio in cui nessun operatore *retail* è ormai soggetto ad obblighi di regolazione *ex ante*: e ciò sia che si tratti di fornitori di servizi di telefonia fissa che mobile.

Tale circostanza trova piena conferma nelle stesse delibere di Agcom ed in particolare nella delibera n. 623/15/CONS recante "*identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 3° e 3B della raccomandazione della Commissione Europea n. 2014/710/UE e della raccomandazione n. 2007/878/CE)*" (**doc. 8**).

In tale delibera, infatti, con specifico riferimento ai mercati *retail* dell'accesso alla rete fissa – che sono stati storicamente caratterizzati da dinamiche competitive meno marcate rispetto agli equivalenti mercati su rete mobile – l'Autorità, a seguito di un'attenta e approfondita analisi di mercato, ha:

- i. affermato che "*vista l'assenza di barriere all'ingresso e le*

dinamiche concorrenziali che si sono innescate nei mercati in esame grazie alla regolamentazione all'ingrosso, l'Autorità conferma la necessità di rimuovere gli obblighi di: i) contabilità dei costi ii) non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; iii) non accorpate in modo indebito i servizi offerti” (par. 225); e per l'effetto

- ii. stabilito *“la non suscettibilità del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla regolamentazione ex ante [...]” (par. 215).*

Agcom, quindi, ha espressamente riconosciuto l'intervenuta affermazione delle dinamiche concorrenziali nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa (e dunque *a fortiori* per la rete mobile), spingendosi sino al punto di eliminare qualsiasi obbligo regolamentare (esclusa la verifica della replicabilità delle offerte che comunque si colloca nell'ambito della regolazione del mercato *wholesale*) anche per l'*incumbent*.

Ma se così è, l'Autorità non può affermare che vi sia un fallimento del mercato a livello *retail* e quindi ritenersi titolare del potere regolamentare di introdurre ulteriori e diversi vincoli simmetrici nel mercato *retail* a carico di tutti gli operatori.

Un simile intervento, infatti, si porrebbe – come si pone – in evidente contrasto con l'accertamento del carattere concorrenziale del mercato regolato, atteso che per inconfutabile principio l'assenza di un'effettiva concorrenza costituisce il presupposto essenziale di qualsiasi intervento regolamentare *ex ante* da parte dell'Autorità, come riconosciuto anche nella raccomandazione della Commissione UE del 9 ottobre 2014: *“l'obiettivo di qualsiasi intervento regolamentare ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo*

sostenibile". Sicché, una volta dichiarato il raggiungimento di tale obiettivo, Agcom non può auto-attribuirsi alcun ulteriore potere regolamentare estraneo (e contrario) al pieno dispiegarsi della dinamica competitiva.

I.8 Né siffatta conclusione può essere in alcun modo inficiata dal generico riferimento contenuto nell'Allegato A della Delibera al potere delle autorità indipendenti di emanare *"le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente"* (art. 2, comma 12, lett. h) della Legge n. 481/1995).

In primo luogo, tale disposizione deve essere necessariamente interpretata in coerenza con il quadro sistematico – delineato dal Codice e dalle direttive 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – che, come visto, non attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare il contenuto negoziale (soprattutto economico) dei contratti di utenza.

In secondo luogo, la stessa circoscrive il potere di intervento dell'Autorità alla determinazione dei livelli generali e specifici di qualità del servizio, e non consente la definizione delle condizioni economiche della sua fornitura. Si tratta di una previsione, in linea con le stesse disposizioni del Codice, che peraltro circoscrive tale potere alla sola ipotesi in cui l'imposizione di tali prescrizioni sia necessaria *"per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete"* (art. 72, comma 2bis del Codice). Sicché, la richiamata norma non può che essere interpretata in coerenza con la ben più restrittiva previsione del Codice o, in ogni caso, essere considerata recessiva, in applicazione del generale principio di

prevalenza della norma speciale.

D'altronde, per sua espressa statuizione, la legge n. 481/1995 - istitutiva delle autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni – contiene disposizioni che “costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità” (art. 2, comma 2): disposizioni, rispetto alle quali le previsioni del Codice – che definiscono un quadro normativo organico ed esaustivo – costituiscono norme speciali e successive.

Sicché, nemmeno l'art. 2, comma 12, lett. h) può costituire il fondamento normativo della Delibera: da qui la sua nullità *in parte qua*.

I.9 Infine, per completezza difensiva, si ritiene comunque utile rimarcare che l'illegittimità dell'introduzione dei vincoli in parola a carico degli operatori di telefonia discende inoltre dalla palese violazione del divieto di gold plating: ormai da considerarsi principio generale in materia di recepimento della legislazione europea.

Tale divieto, introdotto nell'ordinamento nazionale dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, proibisce, infatti, che gli atti di recepimento delle direttive comunitarie introducano o mantengano “*livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse*” e quindi “*requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive*”.

Ora, posto che le citate direttive comunitarie non contemplano alcun potere regolamentare delle autorità di regolamentazione nazionale di interferire con le dinamiche concorrenziali di mercato nella definizione delle condizioni economiche dei contratti di utenza e quindi di imporre vincoli sui cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte, è palese il contrasto della Delibera con il

citato art. 15 della Legge n. 183/2011: da qui l'ulteriore vizio di violazione di legge denunciato.

II. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 70 DEL D. LGS. N. 259/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 COST. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI GOLD PLATING.

II.1 La Delibera è illegittima per difetto assoluto di attribuzione e violazione di legge anche perché limitativa del diritto potestativo degli operatori di comunicazione elettronica di modificare unilateralmente i contratti in essere con gli utenti: c.d. *ius variandi*.

Il tema è ampiamente noto a codesto spett.le TAR che in due recentissime sentenze ha già avuto modo di escludere l'esistenza in capo ad Agcom di alcun potere di restringere – ancorché mediante l'adozione di un regolamento – tale diritto potestativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13 dicembre 2016, n. 12421; Id., 19 gennaio 2017, n. 947).

In ogni caso, si ritiene comunque opportuno offrire alcune brevi osservazioni in diritto al fine di dimostrare la bontà anche di tale secondo motivo.

II.2 Come noto, la modifica delle condizioni dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche è oggetto di puntuale disciplina primaria sia a livello europeo che nazionale.

L'art. 70, comma 4 del Codice – in fedele attuazione dell'art. 20 della direttiva 2002/22/CE – prevede che *“Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono*

comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni".

Tale disposizione – così come il suo analogo comunitario – si limita quindi a stabilire che, in caso di modifiche contrattuali:

- i. gli utenti hanno diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le modifiche proposte;
- ii. gli operatori devono informare gli utenti, con un preavviso di almeno trenta giorni, delle modifiche e della facoltà di recedere dal contratto; e
- iii. l'Agcom è titolare soltanto del potere di specificare la forma delle comunicazioni di cui al punto ii, senza che alla stessa sia attribuita alcuna altra funzione.

Pertanto, tali disposizioni devono essere interpretate alla luce del considerando n. 27 della direttiva 2009/136/UE – modificativa della direttiva 2002/22/CE – che, collegando il diritto di recesso degli abbonati “alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica”, dimostra la pienezza del diritto potestativo attribuito dal Legislatore europeo (così come da quello nazionale) agli operatori.

Dalle citate disposizioni, dunque, non soltanto non si può desumere l'esistenza di alcun obbligo al quale l'esercizio dello *ius variandi* è subordinato, ma non è possibile rinvenire in capo all'Autorità alcun potere di introdurre un siffatto obbligo in via regolamentare.

Ed invero, codesto Ill.mo TAR ha già chiarito che:

- i. “dalla norma appena richiamata [art. 70 del Codice] non si evince

alcuna attribuzione all'Autorità del potere di limitare o condizionare la facoltà degli operatori di telefonia mobile di modificare il contenuto del contratto stipulato con i consumatori" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13 dicembre 2016, n. 12421); e

- ii. la direttiva 2002/22/CE "non attribuisce agli Stati Membri il potere di introdurre limitazioni alla facoltà degli operatori di modificare le condizioni contrattualmente pattuite con gli utenti o le caratteristiche del servizio" (cfr. Id., 13 dicembre 2016, n. 12421).

Nel caso di specie, la Delibera, vietando agli operatori di telefonia mobile di introdurre offerte commerciali basate su frequenze di fatturazione/rinnovo inferiori alle quattro settimane e agli operatori di telefonia fissa (o per le offerte convergenti) di prevedere cicli di fatturazione/rinnovo non basati sul mese o suoi multipli, introduce un'evidente limitazione alla facoltà degli operatori di modificare liberamente il contenuto dei contratti di utenza.

Essa, dunque, non soltanto si pone in palese violazione degli artt. 70 del Codice e 20 della direttiva 2002/22/CE, ma costituisce il frutto dell'esercizio di un potere che – come riconosciuto anche da codesto Ill.mo TAR – non è in alcun modo attribuito dalla legge all'Autorità.

Ne discende il denunciato vizio di difetto assoluto di attribuzione e la conseguente nullità della Delibera *in parte qua*, ai sensi dell'art. 21 *septies* della Legge n. 241/1990.

II.3 Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che la Delibera, sostanziandosi in una (illegittima) compressione dello *ius variandi*, si pone in contrasto anche con l'art. 41 Cost. e con il generale divieto di *gold plating*.

Per ragioni analoghe a quelle già esposte nel primo motivo, infatti: (i) da un lato, l'imposizione mediante regolamento di una limitazione a un diritto che

costituisce riflesso della libertà di iniziativa economica degli operatori, in assenza di una qualsiasi base normativa, viola la riserva di legge di cui all'art. 41 Cost.; (ii) dall'altro, l'introduzione di un obbligo non previsto nelle direttive 2002/21/CE o 2002/22/CE in sede di attuazione delle stesse non può che costituire una violazione del predetto divieto.

Palese è quindi l'illegittimità della Delibera anche sotto tale ulteriore profilo.

III. ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 259/2003; DEL GENERALE PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA E DELL'ART. 41 COST.

III.1 Fermi i manifesti vizi descritti nei primi due motivi del presente ricorso dai quali discende l'invalidità del provvedimento nella sua forma più grave, la Delibera è comunque illegittima in quanto in contrasto con il generale principio di proporzionalità.

III.2 Come noto, tale principio vieta alle PP.AA. – ivi incluse le autorità indipendenti – di comprimere la sfera giuridica dei destinatari della propria azione in misura diversa ed ultronea rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo cui è destinata.

L'accertamento del rispetto del canone di proporzionalità quindi impone un'indagine "trifasica" che si articola nella positiva valutazione: (i) dell'idoneità della misura allo scopo da raggiungere; (ii) della necessità della misura; (iii) e della proporzionalità col fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite, che permetta comunque il raggiungimento dello scopo

perseguito dalla norma.

Come chiarito da codesto Ill.mo TAR con specifico riferimento all'attività di Agcom, infatti, *“l'affermazione del principio di proporzionalità [...] richiede non soltanto la dimostrazione dell'idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo”* (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, sez. I, 27 febbraio 2007, n. 1748).

III.3 La (il)legittimità dell'introduzione dei vincoli alla durata dei cicli di rinnovo/fatturazione delle offerte dei servizi di telefonia, sia mobili che fissi, deve dunque essere determinata valutando la sua conformità ai predetti tre requisiti.

III.4 Nella fattispecie, secondo la Delibera, l'intervento di Agcom trova il proprio fondamento nella *“necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti [...] nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, ossia il mese”*.

L'Allegato A della Delibera ulteriormente spiega che *“il venir meno di un parametro temporale certo e consolidato, come il mese, ingenera scarsa chiarezza per gli utenti, sia in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni, che di controllo dei costi e delle spese, impedendo ad essi di ottimizzare e controllare i propri consumi”*.

Pertanto, alla luce dei descritti canoni, per poter essere legittima, l'imposizione (i) del ciclo di fatturazione/rinnovo su base mensile (o suoi multipli) per i servizi di telefonia fissi o convergenti, da un lato, e (ii) del ciclo minimo di quattro settimane per i servizi mobili, dall'altro, dovrebbe essere la misura utile e necessaria, più mite, per garantire che gli utenti siano posti nella condizione di comparare facilmente le offerte commerciali degli operatori.

III.5 L'introduzione di tali vincoli fallisce palesemente il test "*trifasico*" imposto dal principio di proporzionalità.

Tralasciando in questa sede l'analisi del requisito della necessità dell'intervento (in realtà insussistente posto che gli oneri informativi e di pubblicità a carico degli operatori già in vigore garantiscono la piena trasparenza delle offerte), tutti i vincoli di durata introdotti dall'Autorità non possono essere considerati la misura meno restrittiva della sfera giuridica degli operatori per conseguire gli obiettivi perseguiti.

Ed invero, se la finalità dichiarata di Agcom è quella di garantire la trasparenza e la comparabilità delle offerte, non si vede per quale ragione sia necessario un intervento che trascenda il piano degli oneri informativi e si spinga sino al punto di determinare in via autoritativa il contenuto negoziale dei contratti di utenza.

Tale obiettivo di trasparenza, infatti, sarebbe pienamente soddisfatto dall'imposizione di un obbligo di pubblicazione del costo delle diverse soluzioni tariffarie praticate da singoli operatori uniformato su un parametro temporale standard ritenuto opportuno (es. settimanale, bisettimanale etc.), a prescindere dall'effettiva durata dei relativi periodi di fatturazione o rinnovo delle singole offerte.

Inoltre, come già ribadito da Asstel in sede procedimentale, la finalità perseguita dalla Delibera è già garantita dal regolamento n. 252/16/CONS che ha previsto l'obbligo degli operatori di predisporre e pubblicare sui propri siti internet schemi riassuntivi delle caratteristiche delle proprie offerte, nonché l'introduzione e l'implementazione di un motore di comparazione tariffaria dell'Autorità, che già uniforma le offerte su un unico parametro di riferimento ai fini di comparazione (se le stesse hanno durate diverse).

Sicché, l'imposizione dei restrittivi vincoli di durata dei cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte certamente viola il canone di proporzionalità.

III.6 Fermo quanto sopra, si rileva inoltre che l'introduzione di un periodo minimo di fatturazione/rinnovo per i servizi di telefonia mobile confligge con detto canone anche sotto il diverso profilo della (in)idoneità della misura a raggiungere lo scopo prefissato.

Ed infatti, se l'introduzione del limite minimo delle 4 settimane non consente agli operatori di avviare e mantenere piani tariffari con fatturazione/rinnovo basati su periodi di durata inferiore, la stessa non preclude l'adozione di cicli di durata superiore. Alcuni operatori – sulla base di autonome ragioni di opportunità commerciale – ben potrebbero scegliere di ritornare a cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte basati sul mese o optare per periodi diversi (es. a 40, 50 o 60 giorni).

Sul punto la discrezionalità lasciata agli operatori di telefonia mobile è assoluta, sicché la misura regolamentare in parola non può assicurare l'auspicata omogeneità delle offerte commerciali.

Pertanto, posto che per espressa dichiarazione di Agcom tale omogeneità

costituisce un elemento essenziale per garantire la trasparenza e la comparabilità delle offerte, la Delibera non può ritenersi conforme al generale principio di proporzionalità, così come agli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza che dovrebbero ispirare l'*agere* amministrativo.

III.7 Fermo quanto sopra, la Delibera è inoltre viziata in quanto i vincoli regolamentari imposti, lungi dal favorire l'incremento della concorrenza, la pregiudicano.

La cadenza di fatturazione e di rinnovo delle offerte, così come le modalità di pagamento sono certamente caratteristiche commerciali rilevanti sul piano della domanda. Tali elementi costituiscono, al pari di altre variabili (quali ad esempio prezzi, qualità dei servizi, copertura, capacità, livelli di assistenza), caratteristiche rilevanti che gli utenti certamente tengono in considerazione al momento della determinazione delle proprie scelte di mercato e, dunque, ai fini della selezione dell'operatore.

Il principio di libera concorrenza, pertanto, imporrebbe che, anche in relazione a tali caratteristiche tecniche dei servizi di telefonia, le ordinarie dinamiche del mercato fossero lasciate libere di operare al fine di individuare il punto di equilibrio tra esigenze della domanda e dell'offerta.

Tuttavia, la Delibera va in direzione diametralmente opposta.

Essa, imponendo vincoli temporali ai cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte, restringe la facoltà degli operatori di articolare liberamente le condizioni di fornitura dei propri servizi sulla base delle esigenze manifestate dall'utenza e in tal modo limita la loro facoltà di differenziare le proprie offerte.

La Delibera, infatti, comporta una notevole riduzione delle offerte in concreto disponibili sul mercato e un appiattimento del livello di

concorrenza tra gli operatori (che non potranno competere sul piano della cadenza di fatturazione/rinnovo).

Essa, quindi non soltanto pregiudica la libertà di iniziativa economica e contrattuale degli operatori (e degli utenti), ma lede, in ultima istanza, gli stessi utenti che avranno una libertà di scelta ben più limitata e si troveranno ad acquistare i servizi di telefonia fissa e mobile in un mercato meno competitivo.

Inoltre, si tenga presente che l'impossibilità per gli operatori di proporre all'utenza servizi con cadenze di fatturazione/rinnovo delle offerte inferiori al mese (o per la telefonia mobile a 28 giorni) preclude agli stessi utenti ogni possibilità di reperire sul mercato offerte su base settimanale o bisettimanale e dunque di ottenere servizi con durata limitata: servizi che sono particolarmente idonei a rispondere alle esigenze temporanee e/o transitorie degli stessi utenti (si pensi, ad esempio a periodi limitati di lavoro, vacanze o studio presso località meglio servite da uno specifico operatore).

A ciò si aggiunga che le offerte settimanali e bisettimanali proposte da alcuni operatori di telefonia mobile hanno riscosso notevole successo tra i consumatori – anche superiore alle attese – sicché è davvero arduo immaginare in che modo l'eliminazione di simili servizi (rispondenti a specifiche richieste del mercato) possa rispondere ad un'attuale esigenza di tutela e protezione degli utenti.

La Delibera, pertanto, viola palesemente il principio della libera concorrenza – costituzionalmente tutelato dall'art. 41 Cost. – e si pone in contrasto anche con l'art. 13, comma 2 e comma 4, lett. a) del Codice che individua nella promozione della concorrenza una delle finalità cardine

dell'azione amministrativa dell'Autorità allo scopo di “assicurare che gli utenti [...] ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità”: da qui, la manifesta illegittimità della Delibera anche sotto tale ulteriore profilo.

IV. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA ED IRRAGIONEVOLEZZA.

IV.1 L'ingiustificata gravosa compressione dell'autonomia contrattuale di operatori e utenti da parte delle misure regolamentari in parola, così come la loro intrinseca inidoneità a soddisfare le dichiarate esigenze di trasparenza delle offerte manifestano – oltre alla già dimostrata violazione del canone di proporzionalità – un ulteriore profilo di illegittimità: l'eccesso di potere per sviamento.

Anche a voler ammettere – circostanza che qui si nega – che nell'adozione dei vincoli sui cicli di fatturazione/rinnovo Agcom abbia agito nell'esercizio del suo potere di prescrivere forme di pubblicazione per garantire la trasparenza delle tariffe e delle condizioni d'uso dei servizi di comunicazioni elettroniche, l'esercizio di tale potere sarebbe comunque avvenuto per finalità diverse rispetto a quella prevista dalla norma attributiva di detto potere.

L'intervento regolamentare, lungi dall'essere rivolto a tutelare la libertà di scelta degli utenti, persegue in realtà: (i) da un lato, il mal celato fine di porre rimedio a presunti aumenti di prezzo (asseritamente) verificatesi in concomitanza con il passaggio di alcuni operatori mobili dalla tariffazione su base mensile a quella a 28 giorni; (ii) dall'altro, l'obiettivo di alleviare gli oneri che afferma essere connessi all'esercizio delle sue funzioni di

controllo.

IV.2 Il primo (illegittimo) proposito emerge chiaramente dal documento oggetto di consultazione pubblica – allegato B alla delibera n. 462/16/CONS.

Ivi, infatti, dopo aver più volte fatto riferimento alla (presunta) correlazione tra l'aumento dei prezzi delle offerte e la modifica dei periodi di fatturazione quale elemento complementare alla pretesa esigenza di trasparenza (“*Al di là dell’effetto sui prezzi che aumentano dell’8,6% annuo cambiando la cadenza*”), l’Autorità espressamente individua l’opportunità del suo intervento nella necessità di prevenire “*la possibilità che ulteriori variazioni del periodo di rinnovo delle offerte commerciali nascondano, in realtà, aumenti del prezzo dei servizi interessati*”.

La portata di tale affermazione è quasi confessoria ed evidenzia la volontà dirigista, sottesa all’intervento regolamentare di Agcom, di interferire con le dinamiche concorrenziali di mercato allorché le stesse diano origine ad una variazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica.

Si tratta con tutta evidenza di una finalità del tutto diversa da quella tipica del potere asseritamente esercitato (la tutela della libertà di scelta degli utenti). Ed invero, in alcun modo il Codice o qualsiasi altra norma dell’ordinamento (nazionale o europeo) legittimano l’Autorità ad esercitare i propri poteri autoritativi per ingerirsi nelle scelte commerciali ed economiche degli operatori, quantomeno finché le stesse siano il risultato del corretto esplicarsi della concorrenza nel mercato.

IV.3 Il secondo (illegittimo) fine è, invece, espressamente dichiarato dalla stessa Autorità nell’Allegato A della Delibera (doc. 3, p. 7).

In tale documento, si afferma *expressis verbis* che “*il passaggio da una*

imputazione dei costi dei servizi fatturati ai consumatori finali su un periodo diverso da quello mensile [...] potrebbe determinare un aggravio delle attività di verifica dell’Autorità in ordine agli obblighi di controllo dei prezzi e replicabilità economica ricadenti sull’operatore avente significativo potere nei mercati all’ingrosso”.

In sostanza, Agcom confessa che l’imposizione del termine mensile di fatturazione/rinnovo dei servizi di telefonia fissa, lungi dal dipendere da esigenze di tutela della trasparenza delle offerte, è dovuta alla necessità di prevenire un presunto (ed in realtà insussistente) aggravio delle attività di controllo della stessa Autorità: attività che peraltro non interessa tutti gli operatori di settore, ma soltanto l’impresa che detiene un significativo potere nei mercati *wholesale* della telefonia fissa.

Ad ulteriore riprova di ciò si veda anche il passaggio del documento di sintesi nel quale si afferma: *“allo scopo, dunque, di misurare le condizioni di replicabilità economica, i costi imputati e fatturati agli utenti finali devono essere coerenti con i costi imputati ai corrispondenti input all’ingrosso che fanno riferimento sempre ad un periodo mensile”.*

In che modo interventi regolamentari volti a soddisfare esigenze organizzative dell’Autorità possano trovare fondamento nell’art. 71 del Codice – che, come già esaminato, legittima interventi a tutela della trasparenza delle offerte commerciali – non è davvero dato sapere.

Onde, il denunciato vizio di sviamento è fin troppo evidente.

IV.4 Infine, ad ulteriore riprova della manifesta illegittimità della Delibera, si consideri che la stessa scelta di Agcom di voler giustificare il proprio intervento sulla base di un presunto aggravio dell’attività di controllo nei mercati *wholesale* è assolutamente illogica ed irragionevole.

Ed invero, gli obblighi di controllo dei prezzi sui servizi di accesso alla rete sono imposti all'operatore con significativo potere di mercato (*i.e.* Telecom) dalla stessa Autorità – da ultimo mediante la delibera n. 623/15/CONS – che ne definisce la portata e le modalità di adempimento.

L'individuazione del mese quale parametro di riferimento per il calcolo delle tariffe del servizio end-to-end di accesso all'ingrosso alla rete in rame, così come degli altri servizi oggetto di regolazione *ex ante* (si veda la Sezione IX della citata delibera n. 623/15/CONS – art. 75 e ss.), è quindi il frutto di una scelta puramente discrezionale della stessa Agcom.

Nulla vieta a quest'ultima di modificare gli obblighi regolamentari imposti a Telecom e di rendere gli stessi conformi alle prassi commerciali invalsi nei mercati *retail* a valle, ove tale soluzione faciliti la sua attività di controllo.

Ciò che invece non è certamente logico o consentito è che Agcom limiti la libertà di iniziativa economica e l'autonomia contrattuale degli operatori privati per sopperire a proprie inefficienze organizzative o a presunte difficoltà nell'espletamento della propria funzione di controllo (comunque derivanti da proprie scelte discrezionali).

Pertanto, la Delibera è viziata anche sotto tale ulteriore profilo.

V. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2, COMMA 3 DELLA DELIBERA: ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

V.1 La Delibera è, inoltre, illegittima nella parte in cui fissa un termine di appena 90 giorni per l'adeguamento degli operatori ai nuovi vincoli regolamentari. Essa prevede che: *“gli operatori si adeguano alle disposizioni dell'art. 3, comma 10 della delibera n. 252/16/CONS entro*

novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, adottando tutte le misure tecniche e giuridiche per conformarsi alle disposizioni ivi contenute” (art. 2, comma 3).

Il termine individuato dall’Autorità è assolutamente incongruo ed irragionevole.

Come ampiamente esposto nell’istanza cautelare, il processo di adeguamento ai nuovi vincoli regolamentari non può essere realizzato (sic) dagli operatori mediante minimi accorgimenti. Esso richiede l’espletamento di attività materiali particolarmente complesse e onerose.

La modifica dei cicli di fatturazione/rinnovo dei piani tariffari di milioni di utenti, infatti, richiede – *inter alia* – significativi interventi sui sistemi informativi e sulle piattaforme di gestione dell’utenza, la predisposizione di nuova documentazione contrattuale e commerciale, nonché l’aggiornamento del personale addetto alla vendita e alla commercializzazione dei servizi.

Si tratta, com’è evidente, di attività che necessitano di una preventiva e scrupolosa programmazione e che richiedono tempi tecnici di ridefinizione, sperimentazione e implementazione ben superiori ai 90 giorni concessi dalla Delibera.

Il termine individuato da Agcom è quindi illegittimo, in quanto manifestamente illogico ed irragionevole.

V.2 D’altronde, l’individuazione di tale termine non è stata preceduta da alcuna attività istruttoria da parte dell’Autorità.

Agcom ha omesso di sottoporre a consultazione il tema delle tempistiche di adeguamento dei piani tariffari in essere, né ha in altro modo raccolto le osservazioni degli operatori di settore sul punto.

Si tratta di una scelta procedimentale che merita di essere censurata e che

non può non inficiare la legittimità della Delibera *in parte qua*.

Ed invero, gli operatori avrebbero certamente potuto offrire un importante contributo in sede procedimentale. Essi avrebbero potuto rappresentare all'Autorità l'effettiva complessità dei processi di adeguamento ai nuovi vincoli regolamentari e la reale portata delle tempistiche necessarie per la ridefinizione, sperimentazione e implementazione di nuovi piani tariffari basati su cicli di fatturazione/rinnovo conformi alla Delibera. Tali informazioni – indubbiamente essenziali – avrebbero consentito all'Autorità di percepire appieno le (oggettive) esigenze tecniche degli operatori e di avere a disposizione un quadro più completo degli interessi (pubblici e privati) sottesi al – e potenzialmente compromessi dal – procedimento.

L'apporto istruttorio delle imprese sul termine di adeguamento quindi sarebbe stato certamente rilevante e avrebbe consentito ad Agcom di operare un più equo contemperamento degli interessi (pubblici e privati) in gioco.

Così non è stato e come risultato Agcom ha imposto un termine di adeguamento oggettivamente impossibile da rispettare.

La Delibera è quindi manifestamente viziata anche per difetto assoluto di istruttoria.

* * * *

ISTANZA CAUTELARE

1. Il *fumus* sta nelle considerazioni che precedono.

Per quanto riguarda il *periculum*, va considerato che contrariamente a quanto (probabilmente) ritenuto da Agcom, la modifica dei periodi di tariffazione/rinnovo non è un processo semplice, realizzabile in un breve lasso di tempo mediante minimi accorgimenti tecnici. Esso si sostanzia in

un complesso processo di migrazione massiva di milioni di utenti a nuovi piani tariffari, che richiede ingentissimi investimenti economici e l'impiego di considerevoli risorse aziendali.

Per adeguarsi alle nuove prescrizioni, infatti, tutte le imprese che già forniscono piani tariffari non conformi alle nuove disposizioni regolamentari – che rappresentano l'ampia maggioranza degli operatori di telefonia fissa e la quasi totalità degli operatori mobili (come riconosciuto dalla stessa Agcom) – dovrebbero provvedere, *inter alia*, a:

- modificare ed aggiornare i sistemi e le piattaforme informatiche (interni e dei fornitori esterni) che consentono il funzionamento automatizzato dei processi di fatturazione e rinnovo delle offerte e di gestione della clientela;
- predisporre e diffondere agli utenti e a tutti i punti vendita i nuovi materiali e documenti contrattuali, che tengano conto dei nuovi cicli di fatturazione/rinnovo (es. le nuove condizioni generali di contratto, i nuovi materiali promozionali, le nuove carte di servizio, ecc.);
- avviare (e completare) entro il termine previsto le attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti e collaboratori (quali le forze vendite e gli operatori dei call center) in merito all'applicazione delle nuove condizioni contrattuali imposte dalla Delibera.

Si tratta con tutta evidenza di attività di estrema complessità e onerosità, sia in termini finanziari, che di dispendio di risorse materiali e umane.

L'ampia maggioranza degli operatori ha già sostenuto tali costi per potersi adeguare alle dinamiche di mercato ed avviare le offerte commerciali di servizi di telefonia con cadenze di fatturazione/rinnovo non basate sul mese.

Ove la Delibera (*ab absurdo*) trovasse piena attuazione, le imprese di comunicazioni elettroniche sarebbero tenute a sostenere tali ingenti oneri di adeguamento per una seconda volta, per poi sostenere nuovamente gli stessi una volta annullata la Delibera, al fine di ritornare ai cicli di fatturazione/rinnovo “imposti” dalle dinamiche concorrenziali del mercato.

In una situazione (pregiudizievole) sostanzialmente analoga si trova la stessa Eolo. La Società, infatti, pur fornendo al momento soltanto servizi di telefonia fissa (congiuntamente a servizi di accesso ad internet *wireless*) con fatturazione su base mensile, ha già posto in essere ingenti investimenti e speso considerevoli risorse materiali e finanziarie per dare avvio in tempi brevissimi a piani d’offerta articolati su cicli di fatturazione/rinnovo a 28 giorni.

Essa, dunque, in assenza dell’auspicato intervento di codesto Ill.mo Collegio, si troverebbe esposta al concreto rischio di vedere preclusa ogni possibilità di dare tempestivo avvio alla sua nuova offerta commerciale, con conseguente congelamento degli investimenti già effettuati e sostanziale perdita delle attività sino ad oggi svolte.

Tale (denegata) situazione risulterebbe in un gravissimo pregiudizio economico che non potrebbe essere ristorato mediante il mero annullamento del provvedimento impugnato.

Alla luce di quanto sopra, dunque, stante la palese illegittimità della Delibera *in parte qua*, il provvisorio adeguamento ai vincoli in parola si risolverebbe in un’inutile e dispendiosa duplicazione di costi (già di per sé estremamente elevati) – o come nel caso di Eolo nella perdita delle ingenti risorse sinora dedicate al progetto volto all’avvio di un’offerta commerciale su base quadri-settimanale – che, oltre a ledere immediatamente gli

operatori, pregiudicherebbe gli stessi utenti. È chiaro, infatti, che l'incremento (*rectius* la moltiplicazione) dei costi di produzione dei servizi di telefonia si rifletterebbe inevitabilmente - almeno in parte - sul prezzo dei servizi *retail*.

Sicché, la gravità e l'irreparabilità dei pregiudizi denunciati sono fin troppo evidenti.

2. A ciò si aggiunga che l'adeguamento alle illegittime prescrizioni della Delibera, non soltanto risulterebbe in un aumento dei prezzi, ma lederebbe in ultima istanza proprio le esigenze di trasparenza, comparabilità e chiarezza delle offerte commerciali che hanno – almeno sul piano delle dichiarazioni – giustificato l'intervento dell'Autorità.

La migrazione dei piani tariffari da un ciclo di fatturazione/rinnovo ad un altro, per poi ritornare nuovamente ai cicli originari determinati dalla libera concorrenza, infatti, genererebbe un evidente situazione di confusione sul mercato.

Gli utenti si troverebbero in un lasso di tempo ristretto ad essere destinatari di informazioni discordanti e contraddittorie: circostanza che pregiudicherebbe il loro diritto a ricevere un'informativa chiara e completa e che potrebbe ingenerare un diffuso sentimento di sfiducia negli operatori di telefonia.

La presente istanza merita, dunque, di essere accolta anche per tale ulteriore motivo.

3. Fermo quanto sin qui esposto, si ritiene utile osservare (*ad abundantiam*) che la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare deriva, in ogni caso, dall'aver l'Autorità previsto un termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari assolutamente

incongruo.

Come visto nel quinto motivo di ricorso, l'esecuzione delle attività necessarie all'adeguamento dei cicli di fatturazione/rinnovo delle offerte (quali l'aggiornamento dei sistemi informatici, la predisposizione della nuova documentazione contrattuale e commerciale e l'aggiornamento del personale) richiede tempi tecnici ben più lunghi dei meri 90 giorni concessi dall'Autorità.

È ragionevole stimare che l'implementazione di tutte le misure prospettate richieda, nonostante il massimo sforzo possibile degli operatori, un periodo minimo di almeno 9-12 mesi: tempistiche da considerarsi stimate al ribasso e che probabilmente potrebbero essere ben maggiori per gli operatori di minori dimensioni (soprattutto del settore della telefonia fissa) che hanno a disposizione risorse meno cospicue da destinare a tali attività.

Onde, l'incongruità del termine di adeguamento giustifica *ex se* l'accoglimento della presente istanza di sospensione.

Ed invero, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che la non congruità e adeguatezza del termine imposto da una P.A., a mezzo di regolamento, ad operatori economici per adeguarsi a nuove prescrizioni giustifica la sospensione del relativo provvedimento, anche al solo fine di consentire all'amministrazione di individuare un nuovo e più congruo termine. In tal senso, si è espresso anche codesto Ill.mo TAR che, con specifico riferimento all'attività regolamentare di Agcom, ha avuto modo di statuire che: “[...] *risulta palesemente incongruo, sotto il profilo del danno grave e irreparabile, il tempo assegnato alla ricorrente per dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel provvedimento in questione, tenuto conto [...] della complessità di detti adempimenti e degli impegni contrattuali già*

assunti dalla ricorrente, per cui appare equo e ragionevole sospendere gli effetti della delibera [...] affinché l'Autorità individui un termine più congruo che tenga conto sia della pendenza del procedimento id modifica del provvedimento impugnato che degli adempimenti cui sono tenuti i destinatari della stessa delibera" (T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 1 febbraio 2008, n. 681).

Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare.

4. Fermo quanto sopra, si rappresenta sin d'ora che ove l'Ill.mo Collegio, nell'esercizio della Sua discrezionalità, dovesse ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 55, comma 10 c.p.a. per la fissazione dell'udienza di merito entro un breve termine, le ricorrenti sarebbero disponibili a rinunciare alla presente istanza di sospensione.

* * * *

P.Q.M.

Voglia codesto Ill.mo Collegio, previa sospensione degli atti impugnati, accogliere il presente ricorso e, nei limiti di quanto dedotto, dichiarare in via principale la nullità degli stessi ovvero, in via subordinata, annullarli con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si dichiara che il valore del presente giudizio non è determinabile e che il contributo unificato dovuto è pari a 2.000 euro.

Unitamente al presente ricorso si depositano, in copia, i seguenti atti:

1. Delibera Agcom n. 121/17/CONS;
2. Allegato A alla delibera Agcom n. 121/17/CONS – "*Sintesi della consultazione pubblica*";

3. Delibera Agcom n. 462/16/CONS e relativi allegati;
4. Statuto Asstel;
5. Delibera Agcom n. 252/16/CONS;
6. Contributo Asstel nell'ambito della consultazione pubblica;
7. Verbale dell'audizione tenutasi presso Agcom in data 3 febbraio 2017.
8. Estratto della delibera n. 623/15/CONS

Con osservanza,

Roma, 17 Maggio 2017.

Avv. Gilberto Nava

Avv. Francesco Scanzano

Avv. Alfredo Vitale

Il sottoscritto Avv. Alfredo Vitale attesta che la presente copia analogica è conforme all'originale digitale dal quale è stata estratta.

Avv. Alfredo Vitale



PROCURA

La sottoscritta Ing. Dina Ravera, in qualità di presidente e legale rappresentante *p.t.* della Assotelecomunicazioni – ASSTEL (C.F. 97290240585), associazione con sede in Roma, Via Barberini, n. 11, in virtù dei poteri a lei spettanti per statuto e conferiti,

DELEGA

i Sigg.ri Avv.ti:

Gilberto Nava (C.F. NVAGBR65A03F205M)

Francesco Scanzano (C.F.: SCN FNC 60C05 F839M) e

Alfredo Vitale (C.F. VTLLRD77S25H501W)

a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la predetta associazione nel giudizio da essa promosso con Eolo S.p.A. dinnanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della delibera n. 121/17/CONS avente ad oggetto "*modifiche alla delibera n.252/16/CONS recante "misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica"*" e del relativo Allegato A, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Conferisce ai suddetti difensori ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi compresa, a titolo esemplificativo, quella di sottoscrivere, notificare e depositare il presente ricorso, memorie, motivi aggiunti, ricorsi integrativi, istanze di esecuzione, di rinunciare agli atti ed accettare analoghe rinunzie, di transigere e conciliare e di farsi sostituire da altri avvocati. Per l'effetto elegge domicilio presso lo Studio (Chiomenti) dei predetti Avvocati in Roma, Via Ventiquattro Maggio, n. 43.

Con promessa di rato e valido. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e come da informativa che le è stata fornita, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 28 aprile 2017

1) Ing. Dina Ravera, in qualità di presidente e legale rappresentante *p.t.* della Assotelecomunicazioni – ASSTEL

.....
È autentica

Avv. Gilberto Nava

.....
AW ALFREDO VITALE
(ANCHE PER I COLLEGGHI)

Alfite

Il sottoscritto Avv. Alfredo Vitale attesta che la presente copia digitale della procura alle liti è conforme all'originale analogico detenuto presso il proprio Studio

Firmato da:
Alfredo Vitale
Motivo:

Data: 18/05/2017 12:56:25

PROCURA

Il sottoscritto, Sig. Luca Spada, in qualità di presidente e amministratore delegato della Eolo S.p.A. (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 0287230126), con sede legale in Via San Bernardo 12, 21052, Busto Arsizio (VA); in virtù dei poteri a lui spettanti per statuto e conferiti,

DELEGA

i Sigg.ri Avv.ti:

Gilberto Nava (C.F. NVAGBR65A03F205M)

Francesco Scanzano (C.F.: SCN FNC 60C05 F839M) e

Alfredo Vitale (C.F. VTLLRD77S25H501W


a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la predetta società nel giudizio da essa promosso con l'associazione Assotelecomunicazioni – ASSTEL dinnanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della delibera n. 121/17/CONS avente ad oggetto "modifiche alla delibera n.252/16/CONS recante "misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica"" e del relativo Allegato A, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Conferisce ai suddetti difensori ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi compresa, a titolo esemplificativo, quella di sottoscrivere, notificare e depositare il presente ricorso, memorie, motivi aggiunti, ricorsi integrativi, istanze di esecuzione, di rinunciare agli atti ed accettare analoghe rinunzie, di transigere e conciliare e di farsi sostituire da altri avvocati. Per l'effetto elegge domicilio presso lo Studio (Chiomenti) dei predetti Avvocati in Roma, Via Ventiquattro Maggio, n. 43.

Con promessa di rato e valido. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e come da informativa che gli è stata fornita, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Busto Arsizio, 28 aprile 2017

1) Ing. Luca Spada, in qualità di presidente e amministratore delegato della Eolo S.p.A



È autentica

Avv. Gilberto Nava

.....

AW. ALFREDO VITALE

(ANCHE PER I COLLECHI)



Firmato da:
Alfredo Vitale
Motivo:

Il sottoscritto Avv. Alfredo Vitale attesta che la presente copia digitale della procura alle liti è conforme all'originale analogico detenuto presso il proprio Studio

Data: 18/05/2017 12:57:35

RELAZIONE DI NOTIFICA

(articolo 7 legge 21 gennaio 1994, n.53)


Ad istanza di **Assotelecomunicazioni – ASSTEL** ed **Eolo S.p.A.**, io sottoscritto avv. Francesco Scanzano all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 l. n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di **Roma n. 559/2007 del 14 giugno 2007**, previa iscrizione ai nn. da 48 a 50 del 2007 del mio registro cronologico ho notificato copia del suesteso ricorso a:

48/2017 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente *p.t.*, presso la sua sede legale in Centro Direzionale - Isola B5, Torre Francesco – Napoli (CAP 80143), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma con Raccomandata AR n. AG **76489699182-6**



Avv. Francesco Scanzano


49/2017 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, (00186), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma con Raccomandata AR n. AG **76489699181-5**



Avv. Francesco Scanzano



50/2017 U.DI.CON. – Unione per la difesa dei consumatori, in persona del Presidente Nazionale *p.t.*, presso la sua sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 83/B, (00185), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata r/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma con Raccomandata AR n. AG **76489699183-8**



Avv. Francesco Scanzano

N. Raccomandata

76489699182-6

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 08151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DE	Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente <i>p.t.</i> , presso la sua sede legale in Centro Direzionale - Isola B5, Torre Francesco - 80143 - Napoli	
	VIA		
	C.A.		
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Francesco Scanzano CHIOMENTI	
	VIA / PIAZZA	STUDIO LEGALE	
	C.A.P.	Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma	
	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55646 Sez. 06 Operaz. 59
 Causale: AG 18/05/2017 16:00
 Peso gr.: 123 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR (accettazione manuale) 766814835233 TASSE

N. Raccomandata

76489699181-5

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 08151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DE	Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente <i>p.t.</i> , domiciliata <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 - Roma	
	VIA		
	C.A.		
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Francesco Scanzano CHIOMENTI	
	VIA / PIAZZA	STUDIO LEGALE	
	C.A.P.	Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma	
	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55646 Sez. 06 Operaz. 58
 Causale: AG 18/05/2017 15:57
 Peso gr.: 123 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR (accettazione manuale) 766814835211 TASSE

N. Raccomandata

76489699183-8

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 08151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

DESTINATARIO	DE	U.DI.CON. - Unione per la difesa dei consumatori, in persona del Presidente Nazionale <i>p.t.</i> , presso la sua sede legale in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme n. 83/B, 00185 - Roma	
	VIA		
	C.A.		
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Francesco Scanzano CHIOMENTI	
	VIA / PIAZZA	STUDIO LEGALE	
	C.A.P.	Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma	
	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55646 Sez. 06 Operaz. 60
 Causale: AG 18/05/2017 16:02
 Peso gr.: 123 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR (accettazione manuale) 766814835222 TASSE